

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (**D.U.V.R.I. STATICO**) PER IL  
SERVIZIO DI STIVAGGIO E STOCCAGGIO MERCI, ACCESSORIO  
ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI  
VESTIARIO – EQUIPAGGIAMENTO  
(redatto ai sensi dell'art. 26 d.lgs 9 aprile 2008, n. 81)

**Art. 1. Premessa**

Con il presente atto si è inteso, in primo luogo, predisporre il massimario delle misure preventive con le quali questa Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali ritiene di dover fronteggiare, ex-ante il loro verificarsi, le criticità ed i rischi, per i dipendenti dell'A.D., discendenti dalle attività di stivaggio e di stoccaggio dei materiali di vestiario - equipaggiamento che l'impresa/R.T.I. fornitrice, in aggiunta all'obbligazione precipua della fornitura, porrà in essere in esecuzione dell'obbligazione accessoria connessa al rapporto giuridico contrattuale in argomento.

Per l'inciso, le misure di protezione de quibus mirano alla tutela dei Lavoratori (nell'ampia accezione di dipendenti civili e militari d'ogni ordine, grado e qualifica) operanti presso i Centri di rifornimento, i Depositi ed i Magazzini delle FF.AA. (cioè Enti e sedi dell'A.D. ove avverranno le operazioni di introduzione e di sistemazione dei materiali oggetto della fornitura) rispetto ai c.d. "danni da interferenza" originabili in conseguenza delle possibili azioni, omissioni, errori, ecc., che porrà in essere la Fornitrice (e/o le sue Raggruppate), per il tramite dei suoi dipendenti, nel corso dell'attività esplicitante il servizio complementare cui la stessa è obbligata verso l'A.D..

Fuori dall'ambito applicativo del presente documento di valutazione restano i possibili danni da interferenza che possono ben anche essere causati dai dipendenti dell'A.D. (nell'ampia accezione di cui sopra), nell'espletamento delle loro funzioni, ai Lavoratori dell'impresa/R.T.I.

Il presente documento, include:

- la valutazione (anche quantitativo - numeraria) dei rischi per il Personale dell'A.D. quali cagionabili dalla Privata assuntrice nel corso dell'erogazione del servizio appaltato;
- la connessa realizzazione del piano di gestione delle emergenze con annessa chek list protesa a dare evidenza della misurazione dei rischi e dei pericoli (per i dipendenti dell'A.D.) "da interferenza", per l'appunto, quali discendenti dalle attività sussidiarie del Fornitore.

Il presente D.U.V.R.I. contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa/R.T.I. una prima serie di dati di conoscenza - e di vincoli - sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26/1 lett. b. del d.lgs. n. 81/2008.

Le integrazioni, ad hoc, a questo documento di valutazione, per ogni singolo ambiente lavorativo (in cui l'impresa/R.T.I. si interfacerà nelle date di consegna e stoccaggio dei materiali presso gli E.D.R. di ricezione della Difesa), nei termini di informazioni/prescrizioni di maggiore dettaglio sui rischi della singola realtà operativa, saranno forniti - secondo le modalità attuative di cui si dirà dopo - da documenti di "esclusiva applicazione locale" che verranno redatti, dai predetti Enti, dopo attento studio "locale", quali D.U.V.R.I. dinamici.

**Art. 2. Fonti normative principali e natura giuridica del D.U.V.R.I.**

Per i motivi suesposti, il presente Documento (in acronimo **D.U.V.R.I. statico**) viene redatto e tanto,

peraltro, in punto di diritto, in ossequio al dettato del "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al cit. d.lgs. n. 81/2008. Con il presente D.U.V.R.I. si è inteso imporre precisi obblighi di programmazione "minima" in capo alle varie figure risultanti Responsabili - ad eterogeneo titolo - della corretta attuazione delle statuizioni normative di cui al cit. T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene sia a questa P.A. acquirente, sia anche, dunque, ai singoli Centri di rifornimento, Depositi, Magazzini, ecc. che, ancorché beneficiari della fornitura dei materiali di vestiario – equipaggiamento pur in senso lato, rientrano nella committenza (identificandosi ed appartenendo alla stessa P.A. cui si identifica ed appartiene questa Direzione Generale).

Per tali ultimi Enti preposti alla ricezione dei materiali il D.U.V.R.I. statico rappresenta, come appare chiaro, un documento di massima da cui, di poi, far discendere (caso per caso) dei documenti di maggiore dettaglio attagliati ai singoli casi di specie e alle singole realtà infrastrutturali - logistiche ed operative.

Documenti, questi ultimi, che prendono, come si è anticipato, nome di "D.U.V.R.I. dinamici".

Quanto sopra, comunque, nell'ottica non di uno sterile appesantimento dell'iter burocratico dell'esecuzione contrattuale, quanto, piuttosto affinché si possa operare, nel concreto, adoperando quelle minime, semplici e non onerose misure che rendano sicura la "convivenza" fra due diverse "comunità lavorative" all'interno di un "unico territorio di lavoro". Un sincretismo necessario alla corretta convivenza ed al reciproco rispetto delle dimensioni logistico - operative delle due realtà.

In peculiare il presente documento statico si pone in ossequio all'art. 26/3° co. del T.U. cit. che riprende in gran parte quanto, di già, previsto dall'art. 7/3° co. del d.lgs. n. 626/94, così come modificato ed integrato dall'art. 3 della L. 123/07 ("Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"). L'articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.S.) cit. è, in diritto, quello che tecnicamente contiene la normativa precipua per disciplinare la specifica problematica della Sicurezza nei luoghi di lavoro in materia degli appalti, delle prestazioni d'opera e delle somministrazioni in ipotesi diverse da quelle dei cantieri temporanei mobili.

Il presente documento tecnico è elaborato anche alla luce delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - non rientrando la fattispecie in argomento nel numerus clausus di eccezioni per le quali la determinazione n. 3, della Authority predetta, in data 05 marzo 2008 ha avuto ad escludere l'obbligo per il committente di dare corso alla redazione del D.U.V.R.I. (e, di conseguenza, di non procedere, oltremodo, alla determinazione dei "costi della sicurezza" quale prevista dal d.lgs. n. 81/2008 cit.).

La ratio ultima della normativa vigente, delle combinate disposizioni legislative che la contengono (e, finalmente, per il caso de quo dei discendenti D.U.V.R.I. statico e dinamici) è quella di fornire ai soggetti coinvolti:

- tutte le utili informazioni sui rischi generici e specifici degli ambienti in cui i medesimi operatori andranno a svolgere le rispettive attività;
- nonché i dati sulle misure di prevenzione e di emergenza che andranno poste, di conseguenza, in essere.

In altri termini, il presente documento mira a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le parti per la valutazione dei rischi da interferenza e per la loro minimizzazione/eliminazione.

Ciò, d'altro canto, in aderenza alla puntualizzazione sul significato stesso della "cooperazione fra committente e appaltatore in ordine alla pianificazione della sicurezza" quale voluta, come predetto, dal legislatore con la cit. L. 123/07 (con la quale, lo si ribadisce, l'organo legislativo è venuto così a

sostituire il 3° comma dell'art. 7 della cit. "626").

Questo documento va, logicamente, ad integrare il contratto susseguente alla gara in oggetto divenendone specifico ulteriore allegato. In quanto allegato al contratto questo D.U.V.R.I. è, di conseguenza, da intendersi quale documento tecnico avente la stessa natura e la stessa forza normativa speciale di Specifiche e Disciplinari tecnici.

Ne discende che il Datore di lavoro/Fornitore deve, a sua volta, promuovere la cooperazione ed il coordinamento per attuare:

- con la prima attività, le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell' obbligazione di stivaggio e stoccaggio;
- con la seconda, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti "i Lavoratori" procedendo a continue osmosi informative con il Committente – che nelle singole sedi, si identifica, per l'appunto, con le Direzioni dei Centri di Rifornimento/Magazzini/Depositi dell'A.D. – al fine di eliminare i rischi (o, almeno, di minimizzarli) dovuti alle interferenze.

L'impresa/R.T.I. fornitrice, in tale ottica, alla luce del dovere di corretta contraenza cui le parti debbono conformarsi, potrà, anche durante l'esecuzione contrattuale, eventualmente, fornire proposte di modifica e/o di integrazione, al presente D.U.V.R.I. statico sulla scorta di sue specifiche informazioni relative ai rischi da interferenza. A margine, va, inoltre, richiamato che la normativa in questione (il cit. T.U. sulla sicurezza) è andata ad incidere su quella contenuta nel "Codice dei contratti pubblici" (il già citato d.lgs. n. 163/2006) - rispetto alla quale ha mutato, in peculiare modo, l'articolo 86 (con l'introduzione del comma 3° ter che, in buona sostanza, vieta di includere nel ribasso d'asta la componente del prezzo data dai costi per la sicurezza). Di tanto si è preso atto previamente alla redazione del presente documento amministrativo a carattere tecnico contrattuale.

### **Art. 3. Rischi non oggetto del D.U.V.R.I.**

Il D.U.V.R.I. presente ha, dunque, ad oggetto le "interferenze" intese quali circostanze in cui venga ad aversi un "contatto rischioso" tra il Personale del Committente (in senso lato facendo rientrare fra questi anche quello dei singoli Centri di Rifornimento/Magazzini/Depositi ponendosi, quindi, quale criterio discriminante oggettivo l'appartenenza all'A.D.) e quello dell'impresa/R.T.I. operante presso la sede dell'Ente. Per cui, interrelati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (in cui cioè i servizi di stivaggio e stoccaggio verranno a svolgersi) con quelli derivanti dall'obbligazione stessa, sono stati esclusi dal D.U.V.R.I. presente i "rischi propri dell'attività d'impresa assuntrice del servizio".

### **Art. 4. Modalità attuative**

Il presente documento dovrà essere oggetto di specifici incontri da tenersi fra l'impresa/R.T.I. ed i singoli Centri di Rifornimento/Depositi/Magazzini delle FF.AA. (come da allegato n. 1 alla lettera di invito) deputati alla ricezione dei materiali di vestiario - equipaggiamento, sia al fine di permettere alle parti l'adozione di specifiche predisposizioni, sia anche per poter sviluppare ulteriori "condivisioni" dei D.U.V.R.I. dinamici che verranno redatti dai singoli EDR.

Con tali D.U.V.R.I. dinamici sarà cura dei singoli Comandi provvedere a dare corso alla adozione di ulteriori misure di tipo aggiuntivo per la prevenzione e la protezione contro i rischi di interferenza.

Va precisato che ogni singolo documento dinamico dovrà, a cura delle Direzioni dei Magazzini/Depositi de quo, essere allegato al presente D.U.V.R.I. statico.

Essi troveranno immediata e congiunta attuazione.

*In merito alla obbligatorietà dei suddetti D.U.V.R.I. dinamici, si fa presente tuttavia che, con l'entrata in vigore del d.lgs n. 106 del 03.08.2009 che all'art. 16 novella l'art.20 del d.lgs n. 81 del 09.04.2008, i datori di lavoro, per le forniture di materiali, pur conservando gli adempimenti procedurali ed organizzativi finalizzati a prevenire l'insorgenza di rischi di interferenza, sono stati esonerati dall'obbligo di redazione di uno specifico documento per la valutazione del rischio.*

*In relazione a quanto precede, questa D.G. lascerà ogni valutazione in merito alla necessità o meno di redigere il D.U.V.R.I. dinamico ai Direttori/Comandanti delle strutture presso le quali devono essere effettuate le consegne, i quali provvederanno in ogni caso a comunicare ai competenti U.T.T. le modalità procedurali che intenderanno attuare, finalizzate a prevenire l'insorgenza di rischi di interferenza.*

#### **Art. 5. Costi della sicurezza per la eliminazione delle interferenze**

Le misure preventive, protettive, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti di terra, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva, le procedure atte a garantire la sicurezza, nel presente D.U.V.R.I. vengono ad essere inquadrate quali fattispecie potenzialmente originanti costi della sicurezza da interferenza e, come tali, così sono state valutate.

Nella fattispecie, questa Direzione Generale, in ossequio a quanto sancito dall'art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 cit. e rispettando la norma di chiusura di cui all'art. 1418 del Cod. Civ., ha concluso la propria valutazione, ritenendo che i costi di cui sopra, da porsi a carico dell'impresa/R.T.I. fornitrice, siano pari ad Euro 0 (zero).

Tanto in quanto per il servizio di cui trattasi e cioè:

- consegna e stivaggio dei materiali di vestiario - equipaggiamento presso i Depositi/Magazzini dell'Amministrazione Difesa;
- stoccaggio presso gli appositi locali dei Depositi/Magazzini dell'Amministrazione Difesa, dei predetti materiali,

le attività che pongono a contatto gli operatori dell'impresa/R.T.I. e quelli della A.D. sono minime e a bassa criticità di indurre danni da interferenza per i secondi ad opera dei primi.

Le potenzialità di danno delle predette attività impongono, cioè, la sola adozione da parte dell'impresa/R.T.I., di concerto con le Direzioni degli Enti di Ricezione dell'A.D., di accorgimenti a bassissima onerosità quali, a titolo esemplificativo:

- la chiusura delle aree citate nel mentre le medesime vengono ad essere oggetto dello scarico/stivaggio e della sistemazione/stoccaggio delle merci, ecc.;

#### **Art. 6. Presidi contro i danni interferenti causabili dagli automezzi della Ditta.**

Gli automezzi dell'impresa/R.T.I. dovranno accedere ed effettuare manovre, movimenti, transiti, nei cortili, nelle aree di sosta delle sedi di lavoro (caserme) a velocità ridotta e, comunque, tale da non poter determinare alcun danno colposo alle Persone, alle infrastrutture, agli automezzi della Amministrazione Militare.

All'interno degli E.D.R. si impone l'osservanza delle seguenti misure precauzionali:

- osservazione e rispetto della segnaletica presente nelle aree adibite a transito;
- moderazione della velocità;
- assenza di transito e sosta nelle aree di manovra dei mezzi;
- effettuazione di manovre in caso di scarsa visibilità/manovrabilità solo con l'ausilio di Personale di terra;

- prestazione della massima possibile attenzione negli attraversamenti di piazzali al sopraggiungere di veicoli.

Si rende inoltre necessario adottare le precauzioni a seguire:

- prestare attenzione alle manovre di altri veicoli;
- prestare attenzione ai cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata - i cui sistemi ottici di controllo dei meccanismi non vanno oscurati, manomessi;
- indicare con idonea segnaletica la presenza del cantiere per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna - comunque, previa autorizzazione ad hoc.

**Art. 7. Tipologia esemplificativa dell'organizzazione di misure di prevenzione e protezione.**

Onde permettere la minimizzazione - maggiore possibile - dei rischi da interferenza, questa Direzione Generale ha inteso corredare il presente D.U.V.R.I. statico di una Lista di controllo che, pur non ponendosi quale tassativo ed esaustivo numero di possibili casi, vuole essere una guida cui attenersi nella più precisa - ed eventualmente derogatoria - casistica che dovrà discendere dai singoli D.U.V.R.I. dinamici (documenti che, in altri termini detto, si porranno quale integrativi ed attuativi del presente). L'elencazione di cui alla tabella a seguire, ovviamente, è da intendersi quale orientativa delle ipotesi di prevenzione e protezione generiche.

Sarà cura dei singoli Centri di Rifornimento/Depositi/Magazzini dare corso ad ulteriori prescrizioni attagliate ai singoli "ambiti spaziali di interferenza".

N. D'ORDINE	Tipologia di misura da porre in essere per minimizzare il rischio da interferenza	Probabilità che si verifichi la causa dell'evento dannoso (significatività) in carenza di contromisure	Gravità dell'evento dannoso	Tipologia di contromisure da porre in essere per minimizzare il rischio da interferenza
1	<u>Ingresso degli Automezzi dell'impresa/R.T.I. fornitrice per la consegna dei materiali ai Magazzini/Depositi.</u>	<b>POCO PROBABILE</b> Personale dell'A.D. e beni immobili o mobili dell'A.D. che vengano, rispettivamente, investito o danneggiato a seguito di incidente causato dalle manovre degli Automezzi dell'impresa/R.T.I..	<b>ALTA</b> <b>(possibilità di gravi incidenti)</b>	Far osservare e rispettare la segnaletica presente nelle aree adibite a transito (moderazione della velocità; assenza di transito e sosta nelle aree di manovra dei mezzi; prestazione della massima possibile attenzione negli attraversamenti di piazzali al sopraggiungere di veicoli, ecc.). Adottare le precauzioni a seguire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestare attenzione alle manovre di altri veicoli;</li> <li>• prestare attenzione ai cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata.</li> </ul>
2	<u>Introduzione dei materiali nei Magazzini/Depositi.</u>	<b>POCO PROBABILE</b> Personale dell'A.D. che passi casualmente nelle aree di ingresso materiali durante le fasi di introduzione dei predetti.	<b>MEDIA</b> (urti, cadute, contusioni, lesioni da impatto con personale ovvero con materiale in ingresso).	Far accedere il personale dell'impresa/R.T.I. esclusivamente da aree ad hoc. Alle porte d'ingresso apporre idonea segnaletica dalla quale si evinca che l'accesso ai locali è consentito ai soli dipendenti dell'impresa/R.T.I. fornitrice ed al Personale autorizzato (da elencarsi a cura delle Direzioni dei Magazzini/Depositi). Apposizione d'idonea segnalazione.

3	<u>Operazioni successive alla introduzione di materiali (posizionamento nelle scaffalature, sistemazione, ecc.).</u>	<b>POCO PROBABILE</b> Personale dell'A.D. che entri casualmente nelle aree interessate.	<b>MEDIA</b> (Urti, cadute, lesioni da impatto con Personale dell'impresa/R.T.I.).	Interdire l'area di accesso alla zona di stoccaggio per tutta la durata delle operazioni di sistemazione dei materiali nelle apposite scaffalature. Apposizione di idonea segnalazione.
4	<u>Specifica movimentazione dei materiali con apparecchi meccanici e/o mezzi di sollevamento, ecc.</u>	<b>POCO PROBABILE</b> Personale della A.D. che subisca danni – anche gravi – dal cattivo o errato utilizzo dei predetti apparecchi.	<b>ALTA</b> (possibilità di ben più gravi incidenti).	Interdire l'area di accesso alla zona di stivaggio e stoccaggio ove si operi con mezzi meccanici, ecc. per tutta la durata delle operazioni di impiego delle apparecchiature. Apposizione di idonea segnaletica interdittiva.